

REGOLAMENTO D'ESAME

per

L'esame federale di professione di Tecnica / Tecnico di scavo archeologico

Del 15 novembre 2010

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.2 emana il seguente regolamento d'esame:

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

L'esame di professione consentirà di constatare se la candidata o il candidato presenta le qualità e le nozioni professionali necessarie per dirigere in modo autonomo una ricerca archeologica (prospezione, scavo, analisi monumenti storici ecc.) sotto l'aspetto tecnico e di prendersene la responsabilità sia inverso il personale dipendente sia inverso i superiori.

La candidata/il candidato è in grado di:

- a. Procurare la documentazione scientifica, edilizia e topografica, di fare un preventivo e di allestire un cantiere.
- b. Definire il corso dei lavori ed il loro procedimento sul cantiere e di dirigere un'équipe eterogenea.
- c. Riconoscere e interpretare le strutture, definire un modo di procedere adeguato alle strutture e di impiegare gli strumenti idonei.
- d. Ricostruire la genesi delle strutture, avendo la capacità di sviluppare una visione tridimensionale della situazione oltre a riconoscerne le connessioni e registrarle.
- e. Determinare il grado di approfondimento della documentazione adatta alle strutture e di controllarne l'esecuzione da parte di terzi. Sono necessarie a questo scopo solide nozioni nell'ambito del rilevamento topografico, del disegno e della fotografia oltre alla capacità di saper verbalizzare e puntualizzare per iscritto i fenomeni osservati.
- f. Recuperare i reperti a regola d'arte e conservarli fino alla consegna alla susseguente istanza di analisi.
- g. Prelevare campioni di materiale secondo i criteri scientifici prestabiliti per ulteriori analisi che saranno effettuate da specialisti di discipline affini.
- h. Determinare la funzione di strutture e reperti e la loro datazione sulla base di vaste conoscenze archeologiche in modo da poter decidere degli interventi susseguenti.
- i. Essere in grado di applicare le basi giuridiche inerenti al lavoro archeologico, di diritto del personale e le norme di sicurezza vigenti sui relativi cantieri e di pronto soccorso.

1.2 Organo responsabile

1.21 L'organo responsabile è costituito dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro:

Conferenza Svizzera degli Archeologi e delle Archeologhe Cantionali (CSAC)
Associazione Svizzera del Personale Tecnico di Scavo (ASPTS)

1.22 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione d'esame

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono assunti da una commissione d'esame. Essa è composta da 8 membri e nominata per un periodo di 6 anni. 3 per parte sono eletti dalle assemblee annuali della CSAC e del ASPTS oltre ad un membro di Archeologia svizzera ed uno facente parte dell' International Council of Museums Svizzera.

2.12 La commissione d'esame deve essere composta in modo tale da rispettare una equa rappresentanza dei maggiori indirizzi (preistoria, archeologia romana oltre all' archeologia medievale e dell'era moderna).

2.13 La commissione d'esame si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare alla presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, sarà la/il presidente a decidere.

2.2 Compiti della commissione d'esame

2.21 La commissione d'esame:

- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) fissa la quota d'iscrizione all'esame in base alla regolamentazione delle tariffe del 31 dicembre 1997 dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT);
- c) fissa la data e il luogo d'esame;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei temi dell'esame e cura lo svolgimento dell'esame stesso;
- f) nomina i periti, li istruisce alle loro funzioni e li assume;
- g) decide l'ammissione all'esame come dell'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) decide del conferimento dell'attestato professionale;
- i) tratta le domande ed i ricorsi;
- j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
- k) decide del riconoscimento e dell'accREDITAMENTO di altri titoli o prestazioni;
- l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e all'UFFT;
- m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare all'aggiornamento regolare del profilo di qualificazione in conformità alle esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione d'esame può delegare compiti amministrativi e di gestione ad una segreteria.

2.3 Notifica al pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame ha luogo sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.

2.32 L'UFFT riceve tempestivamente l'invito all'esame e la documentazione degli atti dell'esame.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame è pubblicato almeno 6 mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali come minimo nella rivista „archeologia svizzera“ e nel „Bolletino ASPTS“.

3.12 La pubblicazione deve almeno indicare:

- le date degli esami;
- la quota d'iscrizione all'esame;
- il recapito per l'iscrizione;
- il termine d'iscrizione;
- le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo della formazione e della pratica professionale fin qui acquisita;
- b) copie dei titoli di studio e certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all'esame oltre ad eventuali altri certificati rilasciati da istituti professionali e di corsi frequentati;
- c) l'indicazione della lingua in cui si vuole essere esaminati;
- d) la copia di un documento d'identità corredato di fotografia.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame è ammesso chi:

- a) è in possesso di un certificato federale che attesti una formazione base della durata minima di tre anni, un certificato di maturità o un certificato equivalente e sia stato impiegato per almeno quattro anni a tempo pieno su uno scavo archeologico; oppure
- b) è in possesso di un attestato di una formazione base della durata di due anni o un certificato equivalente ed abbia lavorato per almeno sei anni a tempo pieno su uno scavo archeologico.

È fatta riserva del pagamento della quota d'iscrizione all'esame entro i termini fissati al punto 3.41.

3.32 L'UFFT decide dell'equipollenza dei certificati e dei diplomi conseguiti all'estero.

3.33 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata alla candidata/al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. Ogni decisione negativa deve indicare la motivazione e le possibilità di ricorso.

3.4 Spese

3.41 La candidata/il candidato versa la quota d'iscrizione all'esame entro trenta giorni previa conferma della sua ammissione. La stesura dell'attestato professionale, l'iscrizione del nominativo del titolare nel registro dei titolari di attestato professionale e l'eventuale contributo ai costi del materiale sono soggetti ad una quota separata che va a carico delle candidate/dei candidati.

3.42 A chi, conformemente al punto 4.2, si ritira nei termini prescritti o deve ritirarsi dall'esame per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese occorse.

3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.

3.44 La quota d'iscrizione all'esame per le candidate/i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame, di caso in caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e l'assicurazione durante gli esami sono a carico delle candidate/dei candidati.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame ha luogo ogni tre anni.
- 4.12 Le persone candidate hanno diritto ad essere esaminate in una delle tre lingue ufficiali italiano, francese o tedesco.
- 4.13 La candidata/il candidato è convocata/o almeno due mesi prima dell'inizio degli esami. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora degli esami come anche degli ausili che la candidata/il candidato è autorizzata/o ad usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di ricusa dei periti devono essere presentate per iscritto alla commissione d'esame al più tardi 15 giorni prima dell'inizio degli esami ed essere debitamente motivate. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 Le candidate/i candidati possono ritirare la propria iscrizione fino ad otto settimane prima dell'inizio dell'esame.
- 4.22 Passato questo termine, il ritiro è possibile solo se giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
 - b) malattia e infortunio;
 - c) lutto nella cerchia ristretta;
 - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 La candidate/il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla presidente o al presidente della commissione d'esame i motivi del suo ritiro e giustificarli.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.31 Le candidate/i candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, danno scientemente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame, non sono ammessi all'esame.
- 4.32 È escluso dall'esame chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
 - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. La candidata/il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha preso la sua decisione.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

- 4.41 L'esecuzione delle prove d'esame scritte è sorvegliata da almeno una persona competente, la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione delle prove d'esame scritte e pratiche viene effettuata da almeno due periti che ne determinano il voto di comune accordo. Solo uno dei periti potrà essere una/un docente dei rispettivi corsi di preparazione.
- 4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, dei quali al massimo uno potrà essere una/un docente dei rispettivi corsi di preparazione. Essi prendono nota del colloquio d'esame così come dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano il voto di comune accordo.

- 4.44 Per gli esami pratici la commissione d'esame assegna alle persone candidate un perito personale con lo stesso indirizzo della candidata/del candidato. Durante tre giorni non consecutivi questo perito personale osserva e interroga la candidata o il candidato. Il terzo giorno saranno presenti altri due periti, i quali saranno orientati della valutazione effettuata dal perito personale. Di comune accordo i tre periti determineranno il voto.
- 4.45 I periti sono ricusati se sono parenti, se sono o sono stati i superiori (negli ultimi cinque anni), collaboratori o colleghi della candidata/del candidato.
- 4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione dei voti**
- 4.51 In una riunione indetta al termine dell'esame, la commissione d'esame decide in merito al superamento dello stesso. La persona in rappresentanza dell'UFFT è invitata per tempo alla suddetta riunione.
- 4.52 Al momento della decisione sul conferimento dell'attestato professionale i periti debbono essere ricusati se sono docenti dei corsi di preparazione della candidata/del candidato, suoi parenti, se sono o sono stati suoi superiori (negli ultimi cinque anni), collaboratori o colleghi.
- 4.53 I membri della commissione d'esame che hanno svolto il ruolo di perito debbono essere ricusati al momento della validazione dei voti.

5 ESAME

5.1 Parti dell'esame

- 5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame	Genere d'esame	Durata
1 Lavoro di scavo I	pratico	6 h
2 Lavoro di scavo II	pratico	9 h
3 Lavoro di scavo III	pratico	11 h
4 Conoscenze professionali I	scritto orale	1.5 h 1 h
5 Conoscenze professionali II	scritto	7 h
6 Conoscenze professionali III	scritto	3 h
7 Gestione	scritto	1.5 h
Totale		40 h

- Lavoro di scavo I: preparativi, gestione e organizzazione, rilevamento topografico.
- Lavoro di scavo II: fotografia, disegno, recupero e immagazzinamento dei reperti, prelievo di campioni di materiale.
- Lavoro di scavo III: documentazione descrittiva, descrizione ed interpretazione dei ritrovamenti, resoconti.
- Conoscenze professionali I: nozioni archeologiche, discipline affini, recupero e immagazzinamento dei reperti.
- Conoscenze professionali II: rilevamento topografico, fotografia, disegno.
- Conoscenze professionali III: analisi dei ritrovamenti, interpretazioni dei contesti, descrizione di reperti e contesti archeologici.
- Gestione: organizzazione e calcolo, disposizioni legali, prescrizioni di sicurezza, pronto soccorso, EDE.

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione.

5.2 Esigenze dell'esame

5.21 Le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale sono specificate nelle direttive inerenti al regolamento d'esame di cui al punto 2.21 lett. a.

5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esenzione dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento.

6 VALUTAZIONE E VOTI

6.1 Disposizioni generali

La valutazione dell'esame e delle sue singole parti viene espressa in voti. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

6.2 Valutazione

6.21 I voti delle voci sono espressi con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

6.22 Il voto di una parte dell'esame è determinato dalla media dei voti di tutte le voci in cui si suddivide. Esso è arrotondato ad un decimale. Se il metodo di valutazione non contempla voti delle singole voci, il voto della parte dell'esame conseguita direttamente viene impartita conformemente al punto 6.3.

6.23 Il voto complessivo è dato dalla media dei voti delle singole parti dell'esame. Esso è arrotondato ad un decimale.

6.3 Valore dei voti

Le prestazioni sono valutate con voti che vanno da 6 a 1. Il 4 e i voti superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammessi voti intermedi diversi dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio dell'attestato professionale

6.41 L'esame è superato se
a) il voto complessivo e i voti nelle parti 1, 2 e 3 dell'esame ammontano ad almeno 4.0;
b) al massimo un voto in una parte dell'esame è aldisotto di 4.0;
c) nessun voto dell'esame è aldisotto di 3.0.

6.42 L'esame non è superato se la candidata o il candidato:

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) non si presenta pur non avendo motivi validi;
- c) si ritira dopo l'inizio pur non avendo motivi validi;
- d) deve essere escluso dallo stesso.

6.43 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere circa il superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.

6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidata/o un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:

- a) i voti o la valutazione delle singole parti dell'esame e il voto o la valutazione complessiva dell'esame;
- b) il superamento o meno dell'esame;

c) l'indicazione delle modalità di ricorso nel caso in cui non venga rilasciato l'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.

6.52 La prima ripetizione dell'esame si concentra solo sulle parti dell'esame risultate insufficienti. Se però una delle parti dell'esame da 1 a 3 dovesse risultare insufficiente la ripetizione concernerà tutte le parti da 1 a 3. La seconda ripetizione dell'esame concerne invece tutte le parti della prima ripetizione dell'esame.

6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

7 ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato su mandato della commissione d'esame dall'UFFT e porta le firme della direttrice o del direttore dell'UFFT e del/della presidente della commissione d'esame.

7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Archäologische Grabungstechnikerin/Archäologischer Grabungstechniker mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Technicienne / Technicien de fouilles archéologiques avec brevet fédéral**
- **Tecnica / Tecnico di scavo archeologico con attestato professionale federale**

Quale traduzione del titolo in lingua inglese è consigliata la formula: Archaeological Excavation Technician with Federal Diploma of Professional Education and Training.

7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dall'UFFT.

7.2 Ritiro dell'attestato professionale

7.21 L'UFFT può ritirare un attestato professionale conseguito illegalmente; sono riservate eventuali procedure penali.

7.22 Contro la decisione dell'UFFT può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

7.3 Modalità di ricorso

7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso l'UFFT, entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso deve contenere le richieste della /del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta all'UFFT. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

8.1 La commissione d'esame fissa i compensi secondo i quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti

- 8.2** L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui esse non siano coperte dalla quota d'iscrizione all'esame, dal contributo della Confederazione e da altre fonti.
- 8.3** Al termine dell'esame la commissione d'esame invia all'UFFT, conformemente alle sue direttive, un dettagliato resoconto economico. Su questa base l'UFFT fissa il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento del 30 agosto 1995 concernente l'esame di professione di tecnica/tecnico di scavo archeologico è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

I ripetenti in base al regolamento previgente del 30 agosto 1995 hanno la possibilità di ripetere l'esame secondo il nuovo regolamento una ovvero due volte in occasione del prossimo o del secondo turno d'esami. Le dimensioni della ripetizione dell'esame si rifanno al punto 6.52.

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione dell'UFFT.

10 EMISSIONE E APPROVAZIONE

Basilea, 03 novembre 2010

Conferenza Svizzera degli Archeologi e delle Archeologhe Cantionali CSAC
La/il presidente:

Associazione Svizzera del Personale Tecnico di Scavo ASPTS
La/il presidente:

Il presente regolamento d'esame è approvato.

Berna, 15 novembre 2010

UFFICIO FEDERALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E LA
TECNOLOGIA
La direttrice:

Prof.ssa Dott.ssa Ursula Renold

Regolamento d'esame
Concernente l'esame professionale di Tecnica / Tecnico di scavo
archeologico

Modifica del

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 cpv 2 della legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002¹,

decreta:

I

Il regolamento d'esame concernente l'esame professionale di professione di Tecnica / Tecnico di scavo archeologico del 15 novembre 2010 viene modificato nel seguente modo:

5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame	Genere d'esame	Durata
1 Lavoro di scavo I	pratico	6 h
2 Lavoro di scavo II	pratico	9 h
3 Lavoro di scavo III	pratico	11 h
4 Conoscenze professionali I	scritto	3.5 h
	orale	1 h
5 Conoscenze professionali II	scritto	5 h
6 Conoscenze professionali III	scritto	3 h
7 Gestione	scritto	1.5 h
	Totale	40 h

Lavoro di scavo I:

preparativi, gestione e organizzazione, rilevamento topografico.

¹ SR 412.10


Lavoro di scavo II:	fotografia, disegno, recupero e immagazzinamento dei reperti, prelievo di campioni di materiale.
Lavoro di scavo III:	documentazione descrittiva, descrizione ed interpretazione dei ritrovamenti, resoconti.
Conoscenze professionali I:	nozioni archeologiche, discipline affini, recupero e immagazzinamento dei reperti.
Conoscenze professionali II:	rilevamento topografico, fotografia, disegno.
Conoscenze professionali III:	analisi dei ritrovamenti, interpretazioni dei contesti, descrizione di reperti e contesti archeologici.
Gestione:	organizzazione e calcolo, disposizioni legali, prescrizioni di sicurezza, pronto soccorso, EDE.

II

Questa modifica entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

Basilea, 13. ottobre 2011

Conferenza Svizzera degli Archeologi e delle Archeologhe Cantionali CSAC
La/il presidente:



Associazione Svizzera del Personale Tecnico di Scavo ASPTS
La/il presidente:



Questa modifica è stata accettata.

Berna,

Ufficio federale della formazione
professionale e della tecnologia.

La direttrice

Prof.ssa Dott.ssa Ursula Renold

Regolamento d'esame
Concernente l'esame professionale di Tecnica / Tecnico di scavo
archeologico

Modifica del **18 SET 2013**

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 cpv 2 della legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 ¹,

decreta:

I

Il regolamento d'esame concernente l'esame professionale di professione di Tecnica / Tecnico di scavo archeologico del 12 gennaio 2012 viene modificato nel seguente modo:

La cifra 3.31 del regolamento d'esame è completata con lettera c:

All'esame è ammesso chi:

e

c) apporta un attestato comprovante che può eseguire l'esame pratico presso un ente archeologico.

¹ SR 412.10

II

Questa modifica entra in vigore con l'approvazione da parte della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione.

Lucerna/Augst,

Conferenza Svizzera degli Archeologi e delle Archeologhe Cantionali CSAC

Il presidente:

11. Juni 2013



Associazione Svizzera del Personale Tecnico di Scavo ASPTS

La presidente:

10.6.2013



Questa modifica è stata accettata.

Berna, 18 SET 2013

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI



Jean-Pascal Lüthi

Capodivisione Formazione professionale di base e superiore

**Regolamento d'esame
concernente l'esame di professione di Tecnica / Tecnico di scavo
archeologico**

Modifica del 09 OTT 2017

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale,

decide:

I

Il regolamento d'esame del 15 novembre 2010 concernente l'esame professionale di Tecnica / Tecnico di scavo archeologico è modificato come segue:

Sostituzione di un'espressione

Per l'insieme del regolamento d'esame, la denominazione «Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT» è sostituita da «Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI».

¹ RS 412.10

5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata
1 Lavoro di scavo I	pratico	4 h
1.1 Preparativi	pratico	
1.2 Gestione e organizzazione	pratico	
2 Lavoro di scavo II	pratico	10 h
2.1 Fotografia	pratico	
2.2 Disegno	pratico	
2.3 Rilevamento topografico	pratico	
3 Lavoro di scavo III	pratico	10 h
3.1 Documentazione descrittiva	pratico	
3.2 Descrizione e interpretazione dei rinvenimenti	pratico	
3.3 Resoconti	pratico	
4 Lavoro di scavo IV	pratico	2 h
4.1 Discipline affini	pratico	
4.2 Recupero e immagazzinamento dei reperti	pratico	
4.3 Prelievo di campioni di materiale	pratico	
5 Conoscenze professionali I	scritto	1.5 h
5.1 Organizzazione e budget	scritto	
5.2 Disposizioni legali	scritto	
5.3 Prescrizioni di sicurezza e pronto soccorso	scritto	
5.4 EDE	scritto	
6 Conoscenze professionali II	scritto	7 h
6.1 Fotografia	scritto	
6.2 Disegno	scritto	
6.3 Rilevamento topografico	scritto	
7 Conoscenze professionali III	scritto	3 h
7.1 Analisi dei ritrovamenti	scritto	
7.2 Interpretazioni dei contesti	scritto	
7.3 Descrizione di reperti e contesti archeologici	scritto	
8 Conoscenze professionali IV	scritto	1.5 h
8.1 Nozioni archeologiche	scritto	
8.2 Nozioni archeologiche	orale	1 h
8.3 Discipline affini	scritto	
8.4 Recupero e immagazzinamento dei reperti	scritto	
Totale		40 h

6.41 L'esame è superato se:

- a) la nota complessiva e i voti delle parti 1, 2, 3 e 4 dell'esame ammontano ad almeno 4.0;
- b) le note delle voci delle parti 2 e 3 dell'esame ammontano ad almeno 4.0;
- c) al massimo una nota di una parte dell'esame è inferiore a 4.0;
- d) nessuna nota dell'esame è inferiore a 3.0.

7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Tecnico di scavo archeologico con attestato professionale federale**
- (...)
- (...)

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Archaeological Excavation Technician, Federal Diploma of Higher Education**


II

La presente modifica entra in vigore con l'approvazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI.

Coira / Berna, il

18.09.17

Conferenza Svizzera degli Archeologi e delle Archeologhe Cantionali CSAC
il presidente:



Associazione Svizzera del Personale Tecnico di Scavo ASPTS
il presidente:



La presente modifica è approvata.

Berna, il 09 OTT 2017

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Capodivisione Formazione professionale superiore

**Regolamento d'esame
concernente l'esame di professione di Tecnica / Tecnico di scavo
archeologico**

Modifica del 08 GEN 2019

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 ¹ sulla formazione professionale,

decide:

I

Il regolamento d'esame del 15 novembre 2010 concernente l'esame di professione di Tecnica / Tecnico di scavo archeologico è modificato come segue:

¹RS 412.1

5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata
1 Lavoro di scavo I	pratico	4 h
1.1 Preparativi	pratico	
1.2 Gestione e organizzazione	pratico	
2 Lavoro di scavo II	pratico	10 h
2.1 Fotografia	pratico	
2.2 Disegno	pratico	
2.3 Rilevamento topografico	pratico	
3 Lavoro di scavo III	pratico	10 h
3.1 Documentazione descrittiva	pratico	
3.2 Descrizione e interpretazione dei rinvenimenti	pratico	
3.3 Resoconti	pratico	
4 Lavoro di scavo IV	pratico	2 h
4.1 Discipline affini	pratico	
4.2 Recupero e immagazzinamento dei reperti	pratico	
4.3 Prelievo di campioni di materiale	pratico	
5 Conoscenze professionali I	scritto	1.5 h
5.1 Organizzazione e budget	scritto	
5.2 Disposizioni legali	scritto	
5.3 Prescrizioni di sicurezza e pronto soccorso	scritto	
5.4 EDE	scritto	
6 Conoscenze professionali II	scritto	5 h
6.1 Fotografia	scritto	
6.2 Disegno	scritto	
6.3 Rilevamento topografico	scritto	
7 Conoscenze professionali III	scritto	3 h
7.1 Analisi dei ritrovamenti	scritto	
7.2 Interpretazioni dei contesti	scritto	
7.3 Descrizione di reperti e contesti archeologici	scritto	
8 Conoscenze professionali IV	scritto	3.5 h
8.1 Nozioni archeologiche	scritto	
8.2 Nozioni archeologiche	orale	1 h
8.3 Discipline affini	scritto	
8.4 Recupero e immagazzinamento dei reperti	scritto	
Totale		40 h

II


La presente modifica entra in vigore previa approvazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI.

Coira / Berna, il

23.11.2018 / 03.12.18


Conferenza Svizzera degli Archeologi e delle Archeologhe Cantionali CSAC

Il presidente:



Associazione Svizzera del Personale Tecnico di Scavo ASPTS

Il presidente:



La presente modifica è approvata.

Berna, il 08 GEN 2019

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Vice-direttore
Capodivisione Formazione professionale e continua